

TAR Puglia, Sezione I Bari - Sentenza 10/01/2007 n. 49
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che, anche al di là delle ipotesi di controllo o collegamento tra imprese riconducibili all'art. 2359 c.c., siano individuabili situazioni nelle quali, in concreto, sussista una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (secondo lo schema dell'art. 2729 c.c.), indicativi di un intreccio di interessi tra due o più concorrenti, tale da far ragionevolmente ritenere la sostanziale riconducibilità delle rispettive offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione delle regole di segretezza e reciproca non conoscibilità delle offerte medesime (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6367). Nelle suddette ipotesi l'esclusione si impone anche in mancanza di un'espressa previsione del bando di gara, dal momento che il collegamento sostanziale tra i concorrenti comporta la violazione dei principi fondamentali di segretezza delle offerte, di trasparenza delle operazioni di gara e di par condicio tra i concorrenti.